242/2025
Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Paola Lo Giudice, quale giudice delle pensioni ai sensi dell'art. 151 c.g.c.;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 76760** del Registro di Segreteria, introdotto con ricorso proposto dalla sig.ra **XX** (c.f. omissis), anche in nome e per conto di **YY** (c.f. omissis) e **ZZ** (c.f. omissis), rappresentati e difesi dall'avv. Angelo Fiore Tartaglia (c.f. TRTNLF68L28D390F),

contro

- **Ministero della difesa** in persona Ministro *pro tempore;*

- Inps – Istituto nazionale previdenza sociale (c.f. 80078750587), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Di Meglio (cf. DMGLSN70R05H501A) e

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

dall'avv. Massimo Boccia Neri (c.f. BCCMSM68R21C129X).

Visto il ricorso e gli atti e i documenti di causa;

uditi all'udienza del 7 maggio 2025, con l'assistenza del segretario dott.ssa Federica Sperapani, l'avv. Angelo Fiore Tartaglia per i ricorrenti e l'avv. Flavia Incletolli, con delega dell'avv. Alessandro Di Meglio e dell'avv. Massimo Boccia Neri, per l'Inps.

Considerato in

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

FATTO

1. Con ricorso del 1° aprile 2019 la sig.ra XX,

anche in nome e per conto di YY

e ZZ, quali eredi del sig. QQ,

deceduto l'omissis a causa di

"arresto cardiocircolatorio da verosimile infarto del miocardio in soggetto con ipertensione arteriosa", chiedevano il riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico privilegiato indiretto del loro dante causa di prima categoria, tabella A.

Rappresentavano che avevano presentato domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità. La CMO di Roma aveva ascritto l'infermità alla prima categoria, tabella A, annessa al d.p.r. n. 915/1978, con verbale del 25 marzo 2015.

Con decreto del 12 aprile 2017 il Ministero della

difesa, a seguito del parere favorevole del 9 novembre 2016 del Comitato di verifica per le cause di servizio, aveva riconosciuto la dipendenza da causa di servizio.

Con istanze all'Inps del 15 marzo 2017 e 24 marzo 2017 i ricorrenti avevano chiesto il riconoscimento del predetto trattamento pensionistico e, in assenza di riscontro, avevano inoltrato diffida stragiudiziale il 5 novembre 2018.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

2. Con memoria del 2 ottobre 2019 si costituiva in giudizio l'Inps. Affermava di aver provveduto alla liquidazione della pensione privilegiata indiretta ai ricorrenti in data 17 aprile 2019 e di aver applicato sulla rata di luglio 2019 i relativi importi.

Chiedeva dunque di dichiarare la cessata materia del contendere.

3. All'esito dell'udienza del 9 ottobre 2019, avendo la difesa dei ricorrenti rilevato la mancata liquidazione di arretrati e interessi, con ordinanza n. 302/2019 era chiesta all'Inps una apposita relazione in ordine alle doglianze formulate dai ricorrenti.

4. Il 27 novembre 2020 l'Istituto depositava una relazione esplicativa delle somme corrisposte a titolo di arretrati e relativi interessi con allegati

i prospetti di calcolo.

La difesa dei ricorrenti chiedeva un breve rinvio della discussione per effettuare i necessari riscontri sulla documentazione contabile prodotta dalla parte resistente.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

5. Con memoria del 19 febbraio 2021 i ricorrenti evidenziavano che sulla rata di luglio 2019 erano stati corrisposti arretrati per il periodo dal luglio 2014 al dicembre 2018, dell'importo lordo di euro 29.539,78. Secondo il prospetto inserito nella memoria emergeva una differente somma dovuta.

I ricorrenti contestavano dunque la documentazione prodotta dall'Inps e chiedevano la nomina di un CTU per determinare le spettanze economiche dovute.

6. Con ordinanza n. 61/2021 questa Sezione chiedeva all'Inps "di confermare le quote di pensione spettanti a ciascuno degli eredi, le somme spettanti e quelle effettivamente corrisposte, emergendo dai prospetti (in alcune parti non leggibili) notevoli differenze tra il dovuto e il pagato". Chiedeva altresì di "specificare se negli arretrati corrisposti (erano) compresi anche quelli maturati negli anni pregressi a partire dall'1.7.2014, come si evincerebbe dal prospetto del 29.4.2019 riferito alla sig.ra XX".

Con ordinanze n. 145/2021 e n. 244/2021 venivano assegnati nuovi termini per l'espletamento dell'ordinanza precedente.

7. L'Inps, in data 9 luglio 2021 e 17 novembre 2021, depositava la richiesta relazione e allegata documentazione, confermando la correttezza degli importi di pensione liquidati.

8. Con memoria del 22 febbraio 2022 il ricorrente ribadiva le richieste formulate.

Evidenziava che dalla relazione depositata dall'Inps emergeva che era stato conferito ai ricorrenti dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2017 il trattamento speciale e, a seguire, il trattamento privilegiato di reversibilità, mentre risultava erogato il solo trattamento pensionistico privilegiato a decorrere dal 1° marzo 2017. Richiamava dunque l'art. 93, d.p.r. n. 1092/1973 che attribuisce al coniuge e agli orfani minorenni del dipendente deceduto il trattamento speciale pari al valore del trattamento pensionistico di prima categoria per la durata di tre anni dal decesso del dante causa. Sottolineava al riguardo che agli interessati andavano corrisposti gli arretrati relativi alla differenza tra il trattamento economico percepito e quello effettivamente spettante a far data dal 1° luglio 2014, perché è il solo trattamento

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

pensionistico di privilegio che decorre dal mese successivo alla relativa domanda se presentata dopo due anni dalla cessazione dal servizio. L'Inps aveva invece ritenuto che tutti gli effetti economici potessero essere attribuiti a far data dal 1° marzo 2017.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

9. Con ordinanza n. 77/2022 del 24 marzo 2022 questa Sezione, non ritenendo che l'Inps avesse adempiuto a quanto richiesto, assegnava un nuovo termine per provvedere.

10. Il 14 aprile 2022 l'Inps depositava una ulteriore memoria, con la quale forniva chiarimenti in merito alla liquidazione e depositava documentazione.

In merito al trattamento speciale spettante ai ricorrenti, precisava che la durata era di tre anni ma nel caso di specie, in considerazione dell'art. 191, d.p.r. n. 1092/1973, come specificato nel provvedimento Inps di liquidazione, il pagamento non partiva dal 1° luglio 2014, ma decorreva dal 1° marzo 2017 e finiva al 30 giugno 2017. Confermava dunque gli importi di pensione già liquidati.

11. All'udienza del 7 maggio 2025, come da verbale, l'avv. Angelo Fiore Tartaglia per i ricorrenti e l'avv. Flavia Incletolli per l'Inps hanno ribadito e ulteriormente argomentato quanto dedotto, confermando

le relative conclusioni.

All'esito della discussione, il giudizio è stato trattenuto in decisione, con lettura del dispositivo.

Considerato in

DIRITTO

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

1. Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta dei ricorrenti di riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico privilegiato indiretto del loro dante causa, deceduto per infermità riconosciuta come dipendente da causa di servizio, di categoria prima, tabella A. Nel corso del giudizio, avendo l'Inps provveduto successivamente alla proposizione del ricorso alla liquidazione del trattamento richiesto, i ricorrenti hanno contestato il riconoscimento solo parziale degli emolumenti di spettanza, con particolare riferimento al trattamento speciale previsto dall'art. 93, d.p.r. n. 1092/1973, attribuito per un periodo inferiore alla durata di tre anni dal decesso del dante causa come previsto dalla richiamata norma.

2. Con riferimento alla richiesta di riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato indiretto a favore dei ricorrenti, appare sufficiente affermare la fondatezza del ricorso, come peraltro riconosciuto dallo stesso Istituto previdenziale, che ha

provveduto alla liquidazione del trattamento richiesto, sebbene successivamente alla proposizione del ricorso.

3. Con riferimento all'applicazione del trattamento speciale, invece la prospettazione attorea relativa alla decorrenza dal momento del decesso del dante causa non può essere condivisa, ritenendo corretto l'operato dell'Istituto.

In base all'art. 93, commi da 1 a 3, d.p.r. n. 1092/1973, "alla vedova e agli orfani minorenni del dipendente deceduto per fatti di servizio ovvero del titolare di trattamento privilegiato di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, è attribuito, per la durata di tre anni dal decesso del dante causa, un trattamento speciale di importo pari a quello della pensione di prima categoria e dell'assegno complementare previsto dall'art. 101, oltre agli aumenti di integrazione di cui all'articolo 106, relativi ai figli minorenni, qualunque sia la causa del decesso. Il trattamento speciale previsto dal comma precedente spetta anche agli orfani maggiorenni, purché sussistano le condizioni stabilite dagli articoli 82 e 85; se la relativa domanda è presentata dopo due anni dalla data di morte del dante causa, il trattamento speciale

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda ed è corrisposto, comunque, non oltre il restante periodo di tre anni a decorrere dal giorno successivo alla data di morte del dante causa. Scaduto il termine di tre anni, di cui ai commi precedenti, comincia a decorrere la pensione privilegiata di riversibilità".

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Ai sensi del successivo art. 191, d.p.r. n. 1092/1973, "la pensione diretta e l'assegno rinnovabile decorrono dalla data di cessazione dal servizio stabilita nel relativo provvedimento, salvi i casi per i quali è diversamente disposto. La pensione di riversibilità decorre dal giorno successivo a quello della morte del dante causa; nel caso previsto dall'art. 4 del d.p.r. 30 giugno 1972, n. 423, la pensione di riversibilità viene corrisposta con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa. Per le liquidazioni da effettuarsi a domanda, se questa è presentata oltre due anni dopo il giorno in cui è sorto il diritto, il pagamento della pensione o dell'assegno rinnovabile ha luogo con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei documenti prescritti. (…)".

Nella fattispecie in esame, nella quale è

incontestato che la liquidazione del trattamento pensionistico è da effettuarsi a domanda, il decesso del dante causa è avvenuto in data 11 maggio 2014 e le istanze di riconoscimento del trattamento pensionistico sono state presentate in data 15 e 24 marzo 2017, quindi oltre il termine di due anni dal decesso. Pertanto, per il trattamento speciale liquidato a domanda ha trovato applicazione l'art. 93, comma 2, d.p.r. n. 1092/1973 che ha disciplinato la relativa decorrenza, analogamente al disposto di cui al successivo art. 191 sulla decorrenza del trattamento pensionistico. Dunque, sulla base della mera interpretazione letterale delle norme, e conformemente a quanto indicato nel provvedimento Inps, il trattamento stesso è stato correttamente riconosciuto dal mese successivo a quello di presentazione della domanda (quindi marzo 2017) ed è stato corrisposto per il periodo restante rispetto al compimento del periodo di tre anni dal decesso del dante causa (fino a giugno 2017).

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

La parte della domanda volta ad ottenere il riconoscimento del diritto al trattamento speciale in questione dal momento del decesso è dunque infondata e deve essere respinta (cfr. Sez. Veneto, sent. n. 147/2023 e giurisprudenza ivi citata).

4. In considerazione dell'esito e dello svolgimento del giudizio, con il parziale accoglimento del ricorso, può disporsi l'integrale compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c.

PER QUESTI MOTIVI

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., con pronuncia definitiva, respinta ogni contraria eccezione o deduzione, accoglie parzialmente il ricorso, nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, afferma il diritto al riconoscimento del trattamento privilegiato ordinario nei confronti dei ricorrenti, con attribuzione del trattamento speciale di cui all'art. 93, d.p.r. n. 1092/1973 con decorrenza dal marzo 2017 e fino al giugno 2017.

Spese compensate

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", a tutela della riservatezza del ricorrente si dispone d'ufficio che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma 3, nei

riguardi del ricorrente e di eventuali altri soggetti nominati.

Così deciso in Roma, all'esito della camera di consiglio del 7 maggio 2025.

IL GIUDICE

Paola Lo Giudice

(f.to digitalmente)

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 13.05.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
13.05.2025 10:41:00
GMT+02:00